

## il commercialista in rete

sabato 6 settembre 2008

### Quesito: avviso accertamento carburante.

#### Telematizzazione Accise

Prodotti energetici e Alcoli, per aziende ed operatori professionali

[www.taweb.eu](http://www.taweb.eu)

#### Software Fattura Facile

Semplice e Flessibile Adatto anche ad utenti inesperti

[www.adriaticasistemi.it](http://www.adriaticasistemi.it)

#### Telematizzazione Accise

ACSI Accise, l'applicativo per L'invio Telematico delle Accise

[www.integrasi.it](http://www.integrasi.it)

#### Modulistica Fattura

Trova tutto su Modulistica Fattura Modulistica Fattura e Molto di Più!

[www.peeplo.com](http://www.peeplo.com)

#### Annunci Google

Sono titolare di un'azienda di autotrasporti c/terzi, iscritta all'albo, ed opero con un furgone e, dal 2004, ho acquistato anche un autovettura con la quale fare piccole consegne di posta e per utilizzo personale. Sono in contabilità semplificata. Nel 2005 mi è stato fatto un accertamento dalla GdF nella quale mi è stata contestata la detraibilità del 100% dei costi di carburante a partire dal mese di dicembre 2003 (nel quale ho acquistato l'autovettura) e per tutto il 2004, nonché di alcune spese di manutenzione (in particolare pneumatici) in quanto sulle relative fatture non era stata indicata la targa del veicolo. Successivamente, per lo stesso motivo mi è stato inviato avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate. La stessa mi ha contestato la stessa indetraibilità dovuta però, non solo, all'omessa indicazione della targa, ma anche al fatto che dovevo utilizzare la carta carburante al posto della fattura. La legge istitutiva della carta carburante dice che per acquisti di oli da gas da parte di aziende di autotrasporto c/terzi (gasolio?) e per acquisti effettuati durante l'orario di chiusura degli impianti è permessa l'emissione della fattura da parte del gestore. I miei acquisti di carburante avvengono durante l'orario di chiusura utilizzando una card del gestore (non dell'industria petrolifera) che al mattino, all'apertura del distributore, invia la stampa su buoni dove vengono indicati la targa, lit e prezzo dell'erogazione. Sulla base di tali stampe a fine mese viene emessa la fattura dal gestore. Ora, a richiesta documentazione comprovante l'inerenza della spesa, ho presentato tutti i buoni suddetti che sono riuscito a reperire (molti sono andati persi), pensando che, almeno per questi, mi venisse riconosciuta l'inerenza della spesa, visto che è indicato il nr. di targa. Invece, continua a non essermi riconosciuto il 100% dei costi, con una conseguente maggiore imposta imputata +

Il Quotidiano del Professionista.

### Cerca e Risolvi



Cerca



Web



ilcommercialista.blogspot.com

Pagine 1.821.938 Online 37

### Contatta il blog

#### Telematizzazione Accise

Prodotti energetici e Alcoli, per aziende ed operatori professionali

Annunci Google

Scrivi a [ilcommercialista@gmail.com](mailto:ilcommercialista@gmail.com).

**Sei un professionista?** Iscriviti al blog! Chiedi subito un invito fornendo nome, cognome e sede di iscrizione all'albo. Utilizza gratuitamente il blog per i tuoi clienti, acquista maggiore visibilità sul web, posta approfondimenti, commenta e tanto altro ancora. Cosa aspetti? Chiedici un invito!

#### **Hai bisogno di una consulenza gratuita?**

Se non hai trovato ancora la soluzione al tuo problema in "Cerca e Risolvi" o fra i quesiti già postati, inviaci la tua domanda. Troverai la risposta nei commenti al post oppure fra i nuovi aggiornamenti. Ritorna quindi a visitare il blog!

**Nota:** le e-mail prive di oggetto non verranno lette. Non verrà altresì data risposta a quei quesiti il cui argomento è stato già discusso in precedenti post e/o commenti.



Clicca sul logo per iscriverti ai feed del nostro blog!!!


Scarica **qui** un Feed Reader.

### Link Utili

[Comm.& Adv., Annunci e Comunicati](#)

[Stampa](#)

[Calcolo Ravvedimento Operoso](#)

 interessi per circa 20.000 euro (le sanzioni e maggiori imposte della GdF ammontavano a circa 44.000 euro). Il mio quesito a questo punto è il seguente: nell'anno in contestazione ho percorso con il furgone km. 194.000 risultanti dalle fatture da me emesse e regolarmente incassate (vengo pagato a km percorso). Mi può essere contestato che tutti questi km sono stati da me effettuati senza consumare un litro di gasolio?? o, per il principio, dell'accertamento induttivo, potrei richiedere una verifica sul consumo medio di gasolio e che, perlomeno, mi venga riconosciuto, ad esempio, l'8% di consumo medio che da la casa costruttrice del furgone?

Pubblicato da Il Commercialista in Rete

### 1 commenti:

**Il Commercialista in Rete** ha detto...

Sono validi sia la fattura sia la scheda carburante purché riportino tutti gli elementi necessari ed utili per l'identificazione del mezzo. Ai documenti su menzionati vanno allegati tutti i giustificativi (buoni compresi quindi).

Il comma 1 dell'articolo 19 del Dpr 633/72 stabilisce che dall'ammontare dell'Iva dovuta, in base alle operazioni attive effettuate, è possibile detrarre l'ammontare "dell'imposta assoluta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte e professione". Risulta, pertanto, evidente che, ai fini della dimostrazione dell'Iva assoluta sugli acquisti, si debba far riferimento ai documenti fiscali che comprovino la fondatezza dell'esercizio della detrazione (fatture, ricevute e scontrini fiscali).

Tuttavia, per la certificazione degli acquisti di carburanti sono previste delle norme particolari, stabilite nel regolamento previsto dal Dpr 444/97. Stabilisce, infatti, l'articolo 1, comma 1, del citato regolamento che "gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti all'imposta sul valore aggiunto risultano da apposite annotazioni eseguite, nei termini e con le modalità stabiliti nei successivi articoli, in una apposita scheda conforme al modello allegato".

Precisa, altresì, il comma 2 che le suddette annotazioni sono sostitutive della fattura, e, nel comma 3, si dispone che, fatto salvo i casi che si vedranno in seguito (articolo 6), "è fatto divieto ai gestori di impianti stradali di distribuzione di carburanti per autotrazione di emettere per la cessione di tali prodotti la fattura prevista dall'articolo 21 del decreto indicato nel comma 2 del presente articolo (Dpr 633/72, ndr)".

Annunci Google

A tale proposito, la circolare 205 del 12/8/98 ha precisato che "restano, quindi, esclusi dalla disciplina della scheda carburanti, come del resto già avvenuto in passato, gli acquisti dei suddetti prodotti non effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione ovvero effettuati presso gli stessi impianti ma non destinati all'autotrazione (ad esempio i motori fissi) o dei quali tale destinazione non possa essere constatata all'atto dell'acquisto. Non sono interessate dalla disciplina in commento tutte le ipotesi di impossibilità di certificazione degli acquisti di carburante per mancanza del personale addetto alla distribuzione: si pensi ai rifornimenti effettuati durante l'orario di chiusura, attraverso le attrezzature denominate self service pre-pagamento".

In precedenza, già la risoluzione 106 del 4/7/96 aveva riconosciuto la possibilità di cedere i carburanti mediante carte di credito magnetiche, purché si fosse seguita la speciale procedura proposta nella fattispecie esaminata. Questa, tra l'altro, prevedeva la stampa di una bolla di consegna, da parte del mezzo elettronico nel quale veniva inserita la carta, nella quale fossero riportati i dati della transazione.

Successivamente, sulla base della bolla, veniva emessa, da parte della società fornitrice, fattura a carico delle ditte di trasporto convenzionate.

Tale procedura prevedeva, altresì, la fatturazione da parte dei distributori comodatari alla società fornitrice, non risultando, peraltro, in contrasto con la disposizione dell'articolo 1 del precedente decreto ministeriale 7/6/77, il quale prevedeva il divieto di emissione della fattura da parte dei gestori stradali, allorché fossero effettuate le registrazioni sulle schede carburanti.

Successivamente, la circolare 205/98 specificava che "sono parimenti escluse dall'ambito di applicazione della normativa concernente la scheda carburanti, particolari contratti, in uso nel settore petrolifero, riconducibili alla procedura denominata "netting". Tale procedura consiste nella stipula di un contratto di somministrazione fra il gestore e la propria compagnia petrolifera di prodotti petroliferi, effettuati dal gestore direttamente all'utente che utilizza per il pagamento apposite "carte aziendali", e fatturate al medesimo utente del veicolo rifornito dalla compagnia petrolifera alla quale il gestore provvede a rifattare l'operazione effettuata nei confronti del cliente".

L'articolo 2 del Dpr 444/97 indica le caratteristiche della scheda carburante e i dati che in essa devono essere contenuti, con particolare riferimento a quelli del veicolo e del soggetto d'imposta che effettua l'acquisto.

Mentre l'articolo 3 specifica gli adempimenti del distributore e, fra questi, l'obbligo di indicare l'ammontare del corrispettivo "al lordo dell'imposta sul valore aggiunto".

L'ammontare complessivo delle operazioni annotate sulla

scheda, mensile o trimestrale, deve essere riportato sul registro degli acquisti (articolo 25 del Dpr 633/72), anteriormente alla liquidazione periodica e comunque entro la compilazione della dichiarazione annuale (articolo 4 del Dpr 444/97).

Detto ammontare complessivo, se può esercitarsi il diritto alla detrazione, deve essere rappresentato dall'ammontare imponibile complessivo "determinato diminuendo il totale mensile o trimestrale risultante dalla scheda, della percentuale di cui al quarto comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e l'ammontare della relativa imposta detraibile calcolato mediante l'applicazione dell'aliquota all'imponibile scorporato. Può, naturalmente, essere applicato, in alternativa, il metodo di calcolo dell'imponibile previsto dalla seconda parte del quarto comma del medesimo articolo 27"(circolare 205/98).

"Prima della registrazione, l'intestatario del mezzo di trasporto, utilizzato nell'esercizio d'impresa, annota sulla scheda il numero dei chilometri rilevabile, alla fine del mese o del trimestre, dall'apposito dispositivo esistente nel veicolo" (articolo 4 del Dpr 444/97).

La registrazione potrebbe non essere effettuata nel caso in cui non sia esercitabile la detrazione, ma essa, tuttavia, può risultare utile ai fini delle imposte dirette, per coloro che sono in contabilità semplificata.

L'articolo 6 del Dpr 444/97 stabilisce, inoltre, che il regolamento attinente alla scheda carburante non è applicabile alle "cessioni di carburanti effettuate dagli esercenti gli impianti stradali di distribuzione nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli istituti universitari e degli enti ospedalieri, di assistenza e beneficenza".

Tale limitazione è stata estesa anche agli "autotrasportatori di cose per conto terzi" da parte del comma 109 della legge 266 del 23/12/2005 (Finanziaria 2006).

In pratica, con la modifica apportata dalla Finanziaria 2006, gli autotrasportatori dovranno comprovare gli acquisti di carburanti attraverso la ricezione di apposita fattura.

Ricordiamo, infine, che il decreto interministeriale del 24/6/99 ha già stabilito a suo tempo, in deroga all'articolo 1 del Dpr 444/97, che i titolari degli impianti stradali di distribuzione, allorché cedono "oli da gas" ad autotrasportatori per conto terzi, devono emettere fattura ed è ammessa la fatturazione differita sulla base di bolle di consegna o documenti analoghi (articolo 21, comma 4, Dpr 633/72).

**7/9/08 10:53**

[Posta un commento](#)

[Post più recente](#)

[Home page](#)

[Post più vecchio](#)

Iscriviti a: **Commenti sul post (Atom)**











